



Comune di Ospitaletto
Via Rizzi, 24 25035 Ospitaletto (BS)
C.F. e P.IVA 00796430171

www.comune.ospitaletto.bs.it comune.ospitaletto@legalmail.it

DECRETO N. 2

Ospitaletto, 04 settembre 2017

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO NEL TERRITORIO COMUNALE DI OSPITALETTO (BS), IN VIA SERIOLA, N. 74 – RICHIEDENTE: DITTA TRANSFORMER ELECTRO SERVICE (T.E.S.) S.R.L.

L'AUTORITÀ' COMPETENTE PER LA V.A.S.

PREMESSO

Che con Determinazione dirigenziale n. 185 del 31/05/2017 la sottoscritta, Ing. Elisa Di Dio, ha ricevuto l'incarico professionale per l'assunzione delle funzioni di Autorità competente per la VAS nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del S.U.A.P. proposto dal T.E.S. s.r.l. nel comune di Ospitaletto (BS), presentato in data 18/05/2017 con prot. n. 10031;

Che nel Comune di Ospitaletto è vigente il P.G.T. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 11/11/2014 divenuta efficace dal 25/02/2015 data la pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di approvazione definitiva e deposito del P.G.T.;

Vista la Legge regionale 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.G.R. n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., D.G.R. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, D.G.R. n. 2789 del 22 dicembre 2011, D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012;

Visti il D.Lgs. 03/03/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., il D. Lgs. Del 16/01/2008, n. 4, nonché il D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, in particolare gli artt. 6 e 12;

Viste le indicazioni contenute nel modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS relativo allo Sportello Unico Attività Produttive (SU.A.P.) (allegato al Testo coordinato D.G.R. 761/2010, D.G.R. 10971/2009 e D.G.R. 6420/2007);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 08/06/2017, con la quale è stato dato avvio del procedimento di variante al P.G.T. vigente mediante procedura di cui all' art. 8 del D.P.R. n. 160/10 e contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S, relativamente al S.U.A.P. in oggetto, individuando "l'autorità competente" nell'Ing. Elisa Di Dio e "l'autorità procedente" nella figura del Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Maurizio Roggero;

Vista la determina n. 198 del 12/06/2017, con la quale sono stati individuati:

- i soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA Lombardia;
 - ATS Brescia;
- gli enti territorialmente interessati:
 - Regione Lombardia: Direzione generale territorio ed urbanistica;

- Provincia di Brescia – Settore Pianificazione socio-economica e territoriale – Parchi, Ufficio urbanistica, pianificazione territoriale e VAS;
- Comuni Limitrofi:
 - Comune di Castegnato;
 - Comune di Cazzago S.M;
 - Comune di Travagliato;
 - Comune di Passirano;
 - Comune di Paderno Franciacorta;
- enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
 - AOB2 spa;
 - A2A spa;
 - Consorzio irriguo sinistra Oglio;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e di pubblicizzazione delle informazioni:
 - pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia SIVAS;
 - affissione all'Albo Pretorio online del Comune (www.comune.ospitaletto.bs.it);
 - pubblicazione su un quotidiano locale;
 - pubblicazione sul sito del comune www.comune.ospitaletto.bs.it, nella sezione “avvisi”;
- le modalità di convocazione della Conferenza di verifica, convocata in un'unica seduta, durante la quale vengono presentati la proposta di S.U.A.P. e il Rapporto Preliminare, contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale;

PRESO ATTO CHE:

- in data 30/06/2017 è stato dato avviso dell'avvio del procedimento in oggetto, unitamente all'avviso di deposito del Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS e della documentazione di progetto della proposta di S.U.A.P., per l'espressione del parere di competenza da parte degli Enti e l'acquisizione di osservazioni/proposte da parte dei soggetti portatori di interesse/cittadini, presso l'ufficio protocollo del Comune di Ospitaletto o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.ospitaletto@legalmail.it;
- in data 30/06/2017 sono stati messi a disposizione sul sito del Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi www.cartografia.regione.lombardia.it (SIVAS), il Rapporto Preliminare e la documentazione di progetto della proposta di S.U.A.P.;
- in data 03/07/2017, con nota registrata al protocollo n. 13611, è stata convocata la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS del S.U.A.P. in oggetto, fissata per il giorno mercoledì 28/07/2017 alle ore 10.00 presso il Palazzo Comunale, in Via Rizzi, 24;
- in data 28/07/2017 ore 10.00 si è tenuta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS, alla quale erano presenti i seguenti soggetti:
 - il Comune di Ospitaletto rappresentato da: Arch. Maurizio Roggero (Dirigente dell'area Tecnica), quale autorità procedente e la Dott. Elena Ferrari (istruttore amministrativo), quale verbalizzante;
 - l'Autorità Competente Ing. Elisa Di Dio;
 - l'Arch. Alessandro Martinelli, tecnico progettista ed estensore del Rapporto Preliminare;
 - il Geom. Luca Costa, in qualità di progettista;

VISTO il Rapporto Preliminare, presentato nella procedura per la verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS della proposta di S.U.A.P. in oggetto, agli atti comunali e oggetto di esame e discussione della Conferenza di Verifica;

ACQUISITO il verbale della Conferenza di Verifica del 28/07/2017, prot. 15465;

RICHIAMATI ED ESAMINATI i seguenti pareri, con relative raccomandazioni/prescrizioni:

- **REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA**, con nota registrata al protocollo n. 14368 del 12/07/2017 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della variante in oggetto, ricordando che eventuali interventi nonché modifiche alle fasce di rispetto del reticolo idrico superficiale, dovranno essere sempre autorizzati, con idonea istruttoria, come prescritto dalla DGR n° 44229 del 23.10.2015 e s.m.i.;
- **PROVINCIA DI BRESCIA**, Area della Pianificazione, Socio-economica e territoriale – Settore della Pianificazione Territoriale, con nota registrata al protocollo n. 15128 del 24/07/2017, viste le risultanze istruttorie, ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le seguenti indicazioni:
 - Visto il progetto proposto, le caratteristiche del luogo, la tipologia e la destinazione dell'intervento che si intende realizzare e la collocazione in adiacenza alle strutture esistenti in un ambito produttivo consolidato, nonché dall'analisi dei contenuti del Rapporto Preliminare si ritiene non siano necessari ulteriori approfondimenti, in merito alle possibili interferenze con le componenti ambientali del contesto;
 - considerato il grado di urbanizzazione e la situazione specifica del contesto, nonché la collocazione dell'intervento in adiacenza ad "Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale" e di "Margini urbani degradati" della Rete Verde del PTCP, e considerata anche la necessità/opportunità di far collimare le esigenze di sviluppo dell'azienda con le più generali esigenze ecologiche del territorio in cui si inserisce la trasformazione, si suggerisce all'Amministrazione Comunale di prendere in considerazione (oltre alle dovute e adeguate misure di mitigazione ecologica e visiva) forme di risarcimento ecologico che bilancino tale trasformazione; ovvero vengano individuate e realizzate opere di compensazione ecologica, adeguate e proporzionali alla trasformazione in progetto, quali tasselli della più complessa struttura della Rete Verde ed Ecologica, con l'obiettivo della creazione di elementi di naturalità diffusa, efficaci dal punto di vista della funzionalità della connessione ecologica e della ricomposizione di un equilibrio fra tessuto urbanizzato e ambiti naturalistico e paesaggistico, da individuarsi ad esempio nel potenziamento del patrimonio ecologico del contesto rurale presente o anche in luoghi non strettamente relazionati alle aree in trasformazione;
 - riguardo alla Rete Ecologica, l'Ufficio competente prende atto che la previsione di un piccolo ampliamento della struttura produttiva esistente, in aderenza alla medesima, non pare interessata da una specifica mitigazione ecologico - ambientale, sebbene nel Rapporto preliminare si affermi che "le aree a verde permeabile saranno opportunamente piantumate con essenze autoctone"; tutto il comparto, quale elemento di frammentazione e scarsa qualità ambientale, fa parte di ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa;
 - data la collocazione del S.U.A.P. in aree "preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa" (art. 51 NTA PTCP), proprio perché sorgenti ed al tempo stesso oggetto di degrado paesistico ed ambientale operato dalla tipologia delle strutture e delle infrastrutture che caratterizzano, in questo caso, le zone periurbane, si fa richiesta di prevedere un progetto di mitigazione adeguato alla collocazione territoriale e alla necessità di "ricostruzione ecologica dell'area";
 - il progetto di mitigazione, al fine di rispondere all'obiettivo di "favorire politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di minimizzare le esternalità negative di questi elementi sul contesto agricolo e naturale circostante", deve esplicitare con una planimetria ed una relazione descrittiva, quali saranno le aree a verde perimetrale nelle quali saranno messe a dimora specie autoctone, indicando anche per queste scelta e sesto di impianto.

A supporto di quanto sopra, si rammenta che il progetto di Rete Ecologica Comunale prevede per l'area confinante ad ovest, aree destinate a "Verde di compensazione" che potrebbero essere oggetto di connessione fisica con le

componenti vegetali arboree e arbustive messe a dimora ai fini di rispondere alla "ricostruzione ecologica diffusa".

Qualora la previsione di verde sia prevista in fregio alla viabilità, essa può essere realizzata con una siepe arborea/arbustiva, con specie che prevedano anche frutti eduli per la piccola fauna;

– **ARPA LOMBARDIA**, con nota registrata al protocollo n. 15327 del 27/07/2017, esprime le seguenti considerazioni:

- L'ampliamento consiste nella realizzazione di un nuovo fabbricato con superficie coperta di 618,85 mq, destinato a sala prove di quanto prodotto dalla stessa ditta nell'attiguo capannone;
- nell'unità produttiva TES non sono previsti utilizzi di acqua ad uso industriale;
- le acque meteoriche provenienti dalla copertura del capannone in locazione alla TES sono raccolte e convogliate in c.i.s. denominato Nuova Seriola di Chiari. Tali acque sono separate dalla rete di raccolta del complesso IPPC della ASO Siderurgica;
- le acque meteoriche insistenti sull'area pavimentata a nord e ovest del capannone TES sono raccolte e convogliate al pozzetto di separazione dove, mediante apposito contaltri a valvole posizionato sulle tubazioni, viene effettuata la separazione tra prima e seconda pioggia; l'acque di prima pioggia viene trattata mediante sedimentazione disoleazione e successivamente convogliata in Pubblica Fognatura; allacciandosi alla rete delle acque nere esistente afferente allo scarico S1; è presente idoneo pozzetto di campionamento a monte della commistione delle due reti. Le acque di seconda pioggia vengono invece convogliate al c.i.s. denominato "Nuova Seriola di Chiari". Gli scarichi civili provenienti dai servizi igienici del capannone dato il locazione alla TES sono recapitati in Pubblica fognatura allo scarico S1;
- sebbene l'analisi degli impatti indotti dalla realizzazione del progetto, come illustrata nel Rapporto Ambientale, metta in luce una generale sostenibilità della proposta dal punto di vista degli impatti sul clima acustico, degli effetti sulla qualità dell'aria, dei consumi idrici ed energetici e delle potenziali interferenze con il sistema delle acque superficiali e sotterranee, si invita il comune a trasmettere le indicazioni esatte circa le autorizzazioni ottenute dalla TES, ed alla necessità del loro eventuale aggiornamento quale unità produttiva autonoma (SCIA-NOIA, autorizzazione scarichi, valutazione impatto acustico, ecc.) oltre alla comunicazione di attività scarsamente rilevante per l'esercizio di impianti/attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del d.Lgs. 152/2006, datate 04/11/2013, 28/01/2015, 24/09/2015, già prodotte;
- in riferimento alla valutazione di impatto acustico, ARPA fa osservare che in assenza di competenze relativamente al progetto in S.U.A.P. lo studio dovrà essere trasmesso con procedura a parte e prima del rilascio del permesso di costruire ad ARPA U.O. Agenti Fisici per l'ottenimento del parere di competenza e che tale parere è a titolo oneroso;

– **RETE FERROVIARIA ITALIANA**, con nota registrata al protocollo n. 16693 del 23/08/2017, fornisce alcune osservazioni utili relative agli immobili di proprietà ferroviaria, ricadenti nel territorio comunale, che costituiscono il corpo viario e sue dipendenze della linea ferroviaria.

La zona "Impianti Ferroviari" è destinata alla sede delle linee ferroviarie, alle relative opere d'arte, quali sovrappassi, sottopassi, ecc., edifici e attrezzature delle stazioni, degli scali merci e di servizio all'esercizio ferroviario (sottostazioni elettriche, case cantoniere, ecc.), strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità connessi alle stazioni.

Tali immobili, a norma dell'art. 15 della legge 17/05/1985, n. 210 "Istituzione dell'Ente Ferroviario dello Stato", essendo destinati al pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso della Società scrivente.

Ritiene inoltre necessario che nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in oggetto sia espressamente richiamato il rispetto:

- Del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 e che nella cartografia siano indicate le fasce di rispetto di tutela della linea ferroviaria di m 30 dalla più vicina rotaia, previste dall'art. 49 del decreto stesso, a destra e a sinistra della linea medesima;
- dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 18/11/1988 n. 459 in merito all'obbligo, per le aree non ancora edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore avente origine dell'esercizio dall'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce di pertinenza individuate al comma 1 del citato art. 3;
- infine, per evitare errate applicazioni della legislazione vigente, per le opere ferroviarie sarà anche opportuno richiamare, nelle citate norme di attuazione, l'art. 25 della legge n. 210/1985 sopra citata, che fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguardanti l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse;

RITENUTA compatibile la soluzione proposta tramite S.U.A.P. per l'ampliamento della struttura produttiva esistente, in via Seriola, n. 74, finalizzato alla realizzare nuovi spazi da destinare a sala prove e collaudo dei trasformatori, in variante al vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Ospitaletto, proposto dalla ditta Transformer Electro Service S.r.l.;

ANALIZZATA E VALUTATA la documentazione di progetto e di valutazione ambientale, depositata in data 30/06/2017, le considerazioni espresse in sede di Conferenza di Verifica, il verbale della Conferenza di Verifica e i contributi pervenuti nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

VALUTATO CHE:

- La ditta T.E.S. S.r.l., azienda partecipata della ASO Siderurgica S.r.l., opera nel settore della siderurgia, in particolare nella produzione dell'acciaio, e costruisce con propria progettazione trasformatori elettrici di media e grande potenza destinati all'impiego industriale e nel campo della produzione e trasporto di energia elettrica;
- La proposta di S.U.A.P. è finalizzata all'ampliamento della struttura produttiva attualmente esistente per realizzare nuovi spazi da destinare a sala prove e collaudo dei trasformatori, nei termini del progetto presentato.
Sotto l'aspetto urbanistico, l'area interessata è classificata come "*D1 Aree produttive industriali di consolidamento*" (art.14 delle NTA) del Tessuto Urbano Consolidato produttivo.
Il presente S.U.A.P. costituisce variante al Piano delle Regole in quanto richiede un aumento della Superficie Lorda di Pavimento all'interno di un lotto saturo, per la realizzazione di un nuovo manufatto di 618,65 mq di Superficie Coperta, adiacente al complesso T.E.S. esistente. La variante normativa è costituita dall'inserimento nell'art. 14 di una norma particolare che rinvia al progetto ed alle disposizioni del SUAP;
- L'ampliamento ricade su un'area già individuata a destinazione produttiva dal PGT vigente;

VALUTATO quanto segue in merito agli effetti ambientali del S.U.A.P.:

- La variante nasce dalla necessità di assecondare il continuo sviluppo dell'attività, che oggi occupa una superficie fondiaria di circa 20.900 mq (di cui parte condivisa e utilizzata da ASO), di cui la superficie coperta è pari a circa 5.500 mq e che ha portato alla necessità di introdurre una nuova struttura dedicata a "sala prove" dei beni in produzioni, con superficie coperta in progetto pari a circa 618,65 mq. L'ampliamento proposto avverrà nell'area di pertinenza della TES Srl con la costruzione in aderenza all'esistente capannone (lato Sud-Ovest) del nuovo corpo di fabbrica;
- in relazione al tema "Vincoli ambientali, architettonici e infrastrutturali" (TavDP13 PGT): si evidenzia che l'ampliamento in esame non interferisce con la "Fascia di rispetto ferroviario" (NTA PdS), in quanto si colloca poco più a nord; una piccola porzione a sud-ovest sembrerebbe interferire con la "Fascia di salvaguardia infrastrutture sovra comunali di progetto" (art. 33 NTA)/ "Fascia di salvaguardia del tracciato TAV vigente fino a opera ultimata", ma dal momento che la linea ferroviaria

in previsione è stata localizzata a sud di quella esistente, non si rileva alcuna limitazione;

- oltre alla sala prova fa parte del S.U.A.P. un altro piccolo volume in cui verrà alloggiato un forno. In sede di Conferenza di Verifica sono stati chiesti chiarimenti al Proponente in merito alla questione: lo stesso ha precisato che l'intervento proposto non comporta spostamento o modifica del forno, si tratta di un semplice ampliamento finalizzato all'installazione di un carter a protezione del forno stesso. Si ribadisce comunque che qualsiasi modifica connessa alla tipologia di forno installato o al relativo punto emissivo dovrà essere comunicata alla Provincia di Brescia, autorità competente in tema di emissioni in atmosfera;
- considerando che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo spazio da destinare a sala prove e collaudo dei trasformatori, si mette in evidenza che, per quanto attiene potenziali interferenze e/o effetti ambientali indotti dall'intervento:
 - non saranno attivati punti emissivi in atmosfera e non si rilevano incrementi significativi del traffico indotto;
 - non saranno attivati nuovi scarichi industriali e/o assimilabili ai domestici (di fatto l'attività prevista all'interno del capannone in ampliamento non prevede l'uso di acque);
 - la tipologia di produzione non rientra tra i casi previsti all'art. 3, comma 1 del R.R. 24/03/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia": il Rapporto Preliminare evidenzia che *"i manufatti in progetto sorgeranno su area allo stato di fatto urbanizzata, attualmente pertinenza dell'attività produttiva esistente, le acque di pioggia derivanti dalla copertura saranno raccolte e convogliate in corpo idrico superficiale (crf autorizzazione provinciale del 19 febbraio 2003 allegata)"*; in sede di Conferenza di Verifica è stato richiesto dal Comune di Ospitaletto, quale prescrizione, che, ove non sia certificata l'impossibilità tecnica, si dovrà prevedere l'adozione di sistemi di captazione filtro ad accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, in modo tale che le stesse possano essere utilizzate per usi civili, industriali ed irrigui. In ogni caso si dovrà realizzare la rete di adduzione in forma duale;
 - rispetto alla zonizzazione acustica il comparto di S.U.A.P. si inserisce in un contesto coerente all'attività proposta, rientrante parzialmente in Classe VI – Aree esclusivamente industriali e Classe V – Aree prevalentemente industriali. Non si rileva inoltre la presenza di ricettori sensibili nelle immediate vicinanze;
 - dalla analisi dello "stato attuale" nonché dalle considerazioni relative allo stato previsionale, lo Studio previsionale di impatto acustico prodotto formula le seguenti osservazioni:
 - ritiene che le emissioni sonore attuali non siano destinate a variare nel tempo, auspicando una corretta manutenzione degli impianti e dei macchinari;
 - la verifica strumentale per la presenza di eventi impulsivi e tonali ha dato riscontro negativo;
 - la verifica strumentale ed i valori calcolati evidenziano il rispetto dei limiti;
 - pertanto, dall'osservazione dei dati rilevati e calcolati, si può ritenere che i limiti assoluti di immissione stabiliti dal DPCM del 14/11/1997 per la classe di zonizzazione competente risultano rispettati.

In riferimento alla valutazione di impatto acustico, ARPA fa osservare che in assenza di competenze relativamente al progetto in S.U.A.P. lo studio dovrà essere trasmesso con procedura a parte e prima del rilascio del permesso di costruire ad ARPA U.O. Agenti Fisici per l'ottenimento del parere di competenza e che tale parere è a titolo oneroso. Si prescrive quindi che prima della conclusione della successiva conferenza di SUAP, tale parere dovrà essere richiesto e valutato rispetto ad eventuali prescrizioni e/o osservazioni;

- l'area in analisi non è interessata dalla presenza di pozzi pubblici o dalle relative zone di rispetto, né da condizioni di rischio idraulico, secondo quanto disposto dal PAI e dal PTCP;
- l'area in esame non è soggetta a vincoli o limitazioni di alcun genere;
- la variante non interferisce con la RER; in merito alla REP l'area si colloca in *“ambiti urbani e periurbani potenziali per la ricostruzione ecologica diffusa”*; in merito alla REC si evidenzia che l'area risulta interessata dal solo RIM; si evidenzia tuttavia che lo studio geologico allegato al PGT riporta un tratto di vincolo di polizia idraulica in lato ovest al comparto oggetto di S.U.A.P. non attinente con lo stato reale dei luoghi in quanto il tratto di canale risulta essere stato intubato e deviato;
- il Rapporto Ambientale e le tavole allegate al progetto proposto evidenziano la progettazione di un'area a verde di superficie pari a 3.137 mq, localizzata in parte a sud e in parte a ovest del comparto, nella quale verranno messe a dimora specie arboree e arbustive autoctone con il duplice obiettivo di mitigare l'impatto visivo dell'ampliamento e di rafforzare la connessione ecologica con gli elementi presenti nel contesto in analisi; in sede di Conferenza di Verifica, in accordo con la Provincia di Brescia, quale Prescrizione, è stato stabilito che il Proponente dovrà redigere e depositare un progetto di mitigazione ecologica secondo le indicazioni espresse proprio nel contributo provinciale, prima della conclusione della successiva conferenza di S.U.A.P..
Tale progetto, al fine di rispondere all'obiettivo di *“favorire politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di minimizzare le esternalità negative di questi elementi sul contesto agricolo e naturale circostante”*, deve esplicitare con una planimetria ed una relazione descrittiva, quali saranno le aree a verde perimetrale nelle quali saranno messe a dimora specie autoctone, indicando anche per queste scelta e sesto di impianto. A supporto di quanto sopra, si rammenta che il progetto di Rete Ecologica Comunale prevede per l'area confinante ad ovest, aree destinate a *“Verde di compensazione”* che potrebbero essere oggetto di connessione fisica con le componenti vegetali arboree e arbustive messe a dimora ai fini di rispondere alla *“ricostruzione ecologica diffusa”*;
- le NTA del DdP art. 14.6 evidenziano che *“la superficie fondiaria sistemata a verde dovrà essere preferibilmente posizionata sul perimetro esterno dei lotti edificabili, al fine di creare adeguate fasce tampone e/o dune alberate, composte da alberi [...] frammisti ad essenze arbustive. La distanza minima degli alberi dal confine della strada deve essere garantita, in relazione alle dimensioni e alla specie, rispetto quanto prescritto in materia dalla legislazione vigente”*;
- dal punto di vista paesaggistico l'area risulta classificata in classe di sensibilità paesistica medio-bassa (classe 2);
- l'area in analisi ricade in classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con modeste limitazioni);
- da un punto di vista dell'accessibilità si evidenzia che il comparto è ben collegato alla viabilità principale;

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, dal verbale della Conferenza di Verifica e dai contributi pervenuti nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

per tutto questo esposto

DECRETA

1. di **non assoggettare** la proposta di S.U.A.P. per l'ampliamento della struttura produttiva esistente nel territorio comunale di Ospitaletto (BS), in via Seriola, n. 74, finalizzato alla realizzare nuovi spazi da destinare a sala prove e collaudo dei trasformatori e proposto dalla ditta Transformer Electro Service S.r.l., **alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS**;
2. **di stabilire**, al fine della sostenibilità ambientale dell'intervento, e secondo le indicazioni delle autorità con competenza ambientale e degli enti territorialmente interessati, che si ottemperi alle condizioni ed indicazioni seguenti:
 - il Proponente dovrà depositare un progetto di mitigazione ecologica, redatto secondo le indicazioni espresse proprio nel contributo della Provincia di Brescia (prot. n. 15128 del 24/07/2017) prima della conclusione della successiva conferenza di S.U.A.P.. Tale progetto, al fine di rispondere all'obiettivo di "*favorire politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di minimizzare le esternalità negative di questi elementi sul contesto agricolo e naturale circostante*", deve esplicitare con una planimetria ed una relazione descrittiva, quali saranno le aree a verde perimetrale nelle quali saranno messe a dimora specie autoctone, indicando anche per queste scelta e sesto di impianto.

Qualora la previsione di verde sia prevista in fregio alla viabilità, essa può essere realizzata con una siepe arborea/arbustiva, con specie che prevedano anche frutti eduli per la piccola fauna;
 - In riferimento alla valutazione di impatto acustico, prima della conclusione della successiva conferenza di SUAP, il Proponente dovrà presentare ad ARPA U.O. Agenti Fisici opportuna richiesta per l'ottenimento del parere di competenza;
 - in considerazione della presenza di ricettori sensibili (residenziali) sul lato nord-ovest dell'area oggetto di variante, si ritiene necessario prevedere una campagna di monitoraggio che preveda adeguati rilievi fonometrici in fase di esercizio, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, con oneri a carico del proponente e con modalità da concordate con il Comune di Ospitaletto e con Arpa Lombardia; la presente prescrizione dovrà essere espressamente inserita nell' atto unilaterale d'obbligo previsto per il S.U.A.P.;
 - ove non sia certificata l'impossibilità tecnica, si dovrà prevedere l'adozione di sistemi di captazione filtro ad accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, in modo tale che le stesse possano essere utilizzate per usi civili, industriali ed irrigui. In ogni caso si dovrà realizzare la rete di adduzione in forma duale;
 - la ditta T.E.S. S.r.l. dovrà fornire al Comune di Ospitaletto tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni in capo alla stessa e gli eventuali aggiornamenti, che il comune stesso provvederà a inoltrarle ad ARPA, come espressamente richiesto nel contributo registrato al prot. n. 15327 del 27/07/2017;
 - in relazione al contributo pervenuto da Rete Ferroviaria Italiana, (protocollo n. 16693 del 23/08/2017), si ritiene necessario richiamare nelle norme di attuazione del S.U.A.P il rispetto:
 - del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 e che nella cartografia siano indicate le fasce di rispetto di tutela della linea ferroviaria di m 30 dalla più vicina rotaia, previste dall'art. 49 del decreto stesso, a destra e a sinistra della linea medesima;
 - dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 18/11/1988 n. 459 in merito all'obbligo, per le aree non ancora edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore avente origine dell'esercizio dall'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce di pertinenza individuate al comma 1 del citato art. 3;
 - dell'art. 25 della legge n. 210/1985 che fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguardanti l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse;

3. **di provvedere** alla pubblicazione del presente decreto:

- sul sito web del Comune di Ospitaletto: www.comune.ospitaletto.bs.it;
- sul sito del Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi (SIVAS): www.cartografia.regione.lombardia.it.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
Ing. Elisa Di Dio

Originale firmato digitalmente